

Avv. IOFRIDA ROCCO ROBERTO

Galleria Cosimini, 7 – 58100 GROSSETO

Tel: 056422852 Fax: 056420748

Email: robiofrida@hotmail.it

Pec: roccorobertoiofrida@pec.ordineavvocatigrosseto.com

PROT. N° 1274
del 21-05-2018

Spett.le

ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2

Alla C.A. del D.S.

Dr.ssa Lucia REGGIANI

PEC: gricp29001@pec.istruzione.it

Spett.le

ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 5

Alla C.A. del D.S.

Dr.ssa Alessandra MARRATA

PEC: gric833001@pec.istruzione.it

Spett.le

U.S.P.

Alla C.A. del D.S.

Dr.ssa Monica BUONFIGLIO

PEC: USPGR@pec.istruzione.it

OGGETTO: richiesta di conciliazione ai sensi dell'art. 135 CCNL Scuola, nell'interesse di Nunzia IZZO

Scrivo nell'interesse della sig.ra Nunzia IZZO, C.F.: [redacted] (la quale pure sottoscrive personalmente), nata a [redacted], (NA) il [redacted], dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di collaboratore scolastico, presso ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 5" per esporre quanto segue:

La sig.ra IZZO è inserita nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la Provincia di Grosseto personale ATA – profilo assistente amministrativo. La mia patrocinata ha subito un grave pregiudizio a causa della mancata concessione dell'aspettativa ai sensi dell'art.59 CCNL del comparto Scuola, diniego opposto con decreto N. 7583/17 della D.S. dell'Istituto Comprensivo "Grosseto 5" (ove la mia assistita presta servizio), atto formale che faceva seguito ad un rifiuto verbale. Con il decreto indicato le veniva respinta la concessione dell'aspettativa di cui all'art 59 CCNL, conseguentemente non ha potuto prendere servizio presso l'istituto comprensivo Grosseto 2 per l'incarico, pure disponibile, fino alla nomina dell'avente diritto, dal 7/10/2017 al 30/6/2018. Da ciò ne è derivata la perdita del relativo punteggio ai fini della progressione della carriera scolastica.

Tale diniego si ribadisce è totalmente illegittimo, anche alla luce del recente orientamento espresso dal Tribunale di Grosseto, sez. Lavoro, il quale in un recente provvedimento ha chiarito, in via incidentale, il principio che "L'accettazione dell'incarico a tempo determinato non è

Avv. IOFRIDA ROCCO ROBERTO

Galleria Cosimini, 7 – 58100 GROSSETO

Tel: 056422852 Fax: 056420748

Email: robiiofrida@hotmail.it

Pec: roccorobertoiofrida@pec.ordineavvocatigrosseto.com

subordinata all'autorizzazione del Dirigente Scolastico, in quanto detta autorizzazione non è prevista dall'art. 59 per il personale ATA (Ordinanza n. 679/18 del 28.03.2018 del Tribunale di Grosseto).

Con riferimento al CCNL del 2003 l'ARAN ha avuto modo di precisare, con nota prot. 1289 del 17 febbraio 2004 che: "l'art 58, che con il nuovo contratto è confluito nell' art 59, nel riferirsi alla possibilità di accettare incarichi a tempo determinato, purché di durata non inferiore ad un anno, ha inteso tutelare, con quest'ultima espressione, esclusivamente l'integrità e la continuità dell'anno scolastico sotto il profilo amministrativo. Soddisfatte queste condizioni, non rileva, ai fini predetti, se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante".

Pertanto, deve ritenersi che per durata "non inferiore ad un anno" si debba intendere anche l'incarico al 30/6 e non solo, quindi, fino al 31/8 senza nessuna distinzione.

E' utile ricordare che in passato il MIUR, con nota prot. n. 18543 del 13 novembre 2008, ha esteso tale possibilità anche ai contratti fino alla nomina dell'avente diritto per il personale ATA; tale nota infatti così recita:

"Si fa seguito alle note prot. n. 13561 del 28.8.2008 e prot. n. 15813 del 30. 9.2008 dello scrivente ufficio riguardanti il conferimento di supplenze al personale in servizio, ai sensi degli articoli 36 e 59 CCNL 29.11.2007, per fornire alcuni chiarimenti in merito ai contratti sottoscritti da personale ATA nel corrente anno scolastico, su posti disponibili entro la data del 31 dicembre, con durata fino alla nomina dell'avente diritto, ex art. 40 Legge 449/97. Sotto il profilo della coerenza del requisito della durata non inferiore ad un anno prevista dai citati articoli del CCNL. si ritiene che i contratti in oggetto possano considerarsi ammissibili. Dal momento che, in situazione di ordinaria gestione trattandosi della copertura di posti disponibili per tutto l'anno scolastico, i dirigenti scolastici avrebbero provveduto all'assegnazione di supplenze fino al termine delle attività didattiche, quindi della durata di un anno, con conseguente possibilità del personale ATA di ruolo di accettare tali nomine."

Pertanto, restano escluse dall'applicazione degli artt. 36 e 59 le supplenze brevi per sostituzione di personale temporaneamente assente (es. malattia o maternità); il posto, infatti, deve risultare libero almeno fino al 30/6. (Ordinanza Tribunale di Grosseto n. cron. 679/2018 del 28/3/18).

La questione è stata risolta in modi diversi sull'intero territorio nazionale in quanto ogni dirigente scolastico si è regolato in modo autonomo, creando disomogeneità tra dipendenti. La posizione della mia assistita, risulta lesa anche sotto il seguente profilo: chi era in graduatoria dopo di lei ed

Avv. IOFRIDA ROCCO ROBERTO

Galleria Cosimini, 7 – 58100 GROSSETO

Tel: 056422852 Fax: 056420748

Email: robiofrida@hotmail.it

Pec: roccorobertoiofrida@pec.ordineavvocatigrosseto.com

ha ricevuto il nulla osta dal proprio dirigente, con l'aggiornamento futuro delle graduatorie si troverà in una posizione più favorevole rispetto alla mia assistita.

In merito a quanto appena detto si fa presente che il MIUR, ha pubblicato la nota n. 40591 del 22 settembre 2017, avente per oggetto "Graduatorie di istituto personale ATA terza fascia, nella nota si affronta anche la questione relativa ai contratti di supplenza del personale ATA di ruolo, ai sensi dell'articolo 59 del CCN, che precisa che le graduatorie 2014-17, in attesa dell'aggiornamento, vanno attribuite sino ad avere titolo, secondo quanto previsto dell'art. 40 della legge 449/97, anche al personale ATA di ruolo ai sensi succitato articolo 59.

Così la sig.ra IZZO, pur avendo accettato senza riserve il posto di lavoro proposto, è stata costretta a non prendere servizio stante il diniego manifestato dal DS alla concessione dell'aspettativa, verbalmente nell'immediatezza e successivamente con decreto sopra richiamato ed allegato.

Tutto ciò premesso, la sig.ra IZZO per il tramite dello scrivente

CHIEDE

in questa sede il riconoscimento ai fini giuridici del servizio relativo alla supplenza dal 07/10/2017 fino all'effettiva presa di servizio e cioè fino al 04/01/2018 data in cui è stata assunta come assistente amministrativo e fino al 30/06/2018.

In mancanza di accoglimento della predetta istanza in questa sede conciliativa si riserva di agire in sede giudiziaria per il risarcimento dei danni che dovesse subire per il mancato riconoscimento di tale punteggio

Si allega

1. convocazione da parte della D.S. Istituto Comprensivo Grosseto2;
2. mail di accettazione dell'incarico;
3. comunicazione di mancata concessione dell'aspettativa consegnata a mano;
2. decreto n. 7583/17 di diniego dell'aspettativa da parte della D.S. Istituto comprensivo Grosseto5;
3. contratto a tempo determinato in qualità di assistente amministrativo;

Si prega di fare pervenire le comunicazioni al seguente indirizzo PEC:

roccorobertoiofrida@pec.ordineavvocatigrosseto.com

Grosseto, 17 Maggio 2018

Avv. IOFRIDA ROCCO ROBERTO

Galleria Cosimini, 7 – 58100 GROSSETO

Tel: 056422852 Fax: 056420748

Email: robiofrida@hotmail.it

Pec: roccorobertoiofrida@pec.ordineavvocatigrosseto.com

Nunzia Izzo



Avv. Rocco Roberto Iofrida

